

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 196/2012

del 26 ottobre 2012

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione 2010/11/UE della Commissione, del 7 gennaio 2010, relativa ai requisiti di sicurezza che devono essere rispettati dalle norme europee relative ai dispositivi di bloccaggio a prova di bambino, installati dai consumatori, per finestre e porte finestre, a norma della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione 2010/376/UE della Commissione, del 2 luglio 2010, relativa ai requisiti di sicurezza cui devono conformarsi le norme europee concernenti determinati prodotti per l'ambiente di sonno dei bambini in forza della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2012/48/UE della Commissione, del 26 gennaio 2012, che proroga la validità della decisione 2009/251/CE che impone agli Stati membri di garantire che non vengano immessi o messi a disposizione sul mercato prodotti contenenti il biocida dimetilfumarato ⁽³⁾.
- (4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XIX dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

- 1) al punto 3n (decisione 2009/251/CE della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:

«— **32012 D 0048:** Decisione di esecuzione 2012/48/UE della Commissione, del 26 gennaio 2012 (GU L 26 del 28.1.2012, pag. 35).»

- 2) dopo il punto 3n (decisione 2009/251/CE della Commissione) sono inseriti i punti seguenti:

«3o. **32010 D 0011:** Decisione 2010/11/UE della Commissione, del 7 gennaio 2010, relativa ai requisiti di sicurezza che devono essere rispettati dalle norme europee relative ai dispositivi di bloccaggio a prova di bambino, installati dai consumatori, per finestre e porte finestre, a norma della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 4 dell'8.1.2010, pag. 91).

3p. **32010 D 0376:** Decisione 2010/376/UE della Commissione, del 2 luglio 2010, relativa ai requisiti di sicurezza cui devono conformarsi le norme europee concernenti determinati prodotti per l'ambiente di sonno dei bambini in forza della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 170 del 6.7.2010, pag. 39).»

Articolo 2

I testi delle decisioni 2010/11/UE e 2010/376/UE e della decisione di esecuzione 2012/48/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1° novembre 2012, a condizione che tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE siano pervenute al Comitato misto SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2012

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Atle LEIKVOLL

⁽¹⁾ GU L 4 dell'8.1.2010, pag. 91.

⁽²⁾ GU L 170 del 6.7.2010, pag. 39.

⁽³⁾ GU L 26 del 28.1.2012, pag. 35.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.